

Civile Ord. Sez. 6 Num. 49 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 03/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13527-2014 proposto da:

IAPALUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SCARANO;

- *ricorrente* -


contro

COMUNE DI GILDONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO ZOCCOLO;

- *controricorrente* -


avverso l'ordinanza n. 199/2012 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositata l'8/03/2012;

7696
77



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'N.M.'.

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Con atto notificato in data 13.11.2007, il geom. Iapalucci citava dinanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Gildone, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'espletamento dell'incarico professionale relativo alla "Progettazione preliminare semplificata – perizie di stima, relativo al P.E.U. n. 13, in conformità della convenzione" stipulata tra le parti.

2) Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.199, depositata in data 8.3.2012, rigettava la domanda e accoglieva l'eccezione di inadempimento svolta dal Comune di Gildone.

3) Il geom. Iapalucci proponeva appello avverso la decisione del giudice di primo grado.


3.1) La Corte di appello di Campobasso, con ordinanza depositata il 21.1.2014, dichiarava inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c, non avendo l'appello "una ragionevole probabilità di essere accolto".

4) Per la cassazione del provvedimento di primo grado (art. 348-*ter* c.p.c.), il geom. Iapalucci ha proposto ricorso, notificato in data 23.05.2014 con due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2224, 2225, 2227, 2229, 2230, 2232, 2233, 2237 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione della convenzione di incarico professionale del 18.2.2004 e dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Un secondo motivo è relativo alle spese di lite.

L'intimato comune di Gildone ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il



consigliere relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto risolvendosi, al di là di quanto esposto in rubrica del motivo, nella denuncia di un vizio di motivazione relativamente alla incidenza che l'inadempimento del richiedente per incompletezza della prestazione ha sulla elisione del diritto al compenso, denuncia non consentita ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. quarto comma.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5) Il Collegio, in disparte la condivisibile proposta del relatore, rileva una preliminare causa di inammissibilità del ricorso, determinata dalla tardività dell'impugnazione.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 54 del D.I. n. 83 del 22 giugno 2012, agli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., e applicabile al caso in esame (art. 54, comma 2, decreto citato), quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, "contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione"; "in tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità" (*ex multis* Cass. 1060/2017; 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015).

Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l'art. 348 *ter* prevede che il termine perentorio cd. breve di cui al comma 2 dell'art. 325 c.p.c. (potendo, in mancanza dei relativi presupposti, applicarsi comunque quello ordinario o "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. - e quindi di sei mesi dal deposito) decorra dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di appello, ovvero - ma solo se anteriore - dalla notificazione di essa eseguita da una delle parti. In particolare, la sufficienza

della comunicazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).

5.1) Nel caso in esame, il ricorrente geom. Iapalucci, nel proporre ricorso per cassazione, ha espressamente affermato, nelle premesse dello stesso ricorso (ppag.5), che l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso venne "notificata al procuratore costituito in data 25/3/2014", mentre nulla ha dedotto in ordine alla comunicazione della stessa ordinanza, che, in difetto di notificazione (anteriore), costituisce il *dies a quo* del termine di impugnazione per cassazione.

L'ordinanza *de qua* è stata comunicata telematicamente dalla cancelleria competente lo stesso giorno del deposito del provvedimento, il 21.1.2014, come risulta da apposita attestazione di detto ufficio, acquisita agli atti dalla cancelleria della Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione è stato notificato dal ricorrente il 23.5.2014 e dunque oltre il termine di legge, che scadeva il 22.3.2014.

6) Ne consegue che il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in


euro 1.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^a sezione civile tenuta il 12 luglio 2016

Il Presidente

Dr Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario

PAOLO TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 GEN. 2018
Roma, _____

Corte di Cassazione - copia non ufficiale